



seduta del 18/04/2016
delibera 351

pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 49 LEGISLATURA N. X

DE/BV/PSS Oggetto: D.Lgs 31.3.1998 n. 112 art. 138 - Calendario
 0 NC Scolastico Regionale per gli anni scolastici 2016/2017
 - 2017/2018 - 2018/2019

Prot. Segr.
365

Lunedì 18 aprile 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

E' assente:

- | | |
|------------------|-----------|
| - MORENO PIERONI | Assessore |
|------------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
 del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



OGGETTO: D.Lgs 31.3.1998 n. 112 art. 138 - Calendario Scolastico Regionale per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione di Funzione Istruzione e Diritto allo Studio dal quale si rileva la necessità di approvare la presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16-bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Istruzione e Diritto allo Studio e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né comunque può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport;

VISTO l'articolo 28, primo comma dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di approvare per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 l'articolazione del calendario scolastico nel territorio della Regione Marche come di seguito riportato:
 1. nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado funzionanti nella Regione Marche le lezioni hanno:
 - inizio il giorno **15 settembre** di ciascun anno scolastico, che slitta al primo giorno lavorativo successivo qualora il 15 settembre sia un sabato o un giorno festivo;
 - termine il **giorno 8 giugno** di ciascun anno scolastico (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 8 giugno cada in giorno festivo) o posticipato, se necessario, per garantire i 204 o 205 giorni a seconda se la festività del santo Patrono ricorra nel corso dell'anno scolastico o non ricorra nel corso dell'anno scolastico o ricorra in un giorno festivo;
 2. in considerazione della rilevanza e specificità del servizio educativo offerto, le scuole dell'infanzia hanno la facoltà di anticipare la data di apertura e di posticipare il termine delle attività didattiche comunque entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico, qualora ciò sia rispondente alle finalità del piano dell'offerta formativa ed alle decisioni degli Organi collegiali della scuola interessata e sia d'intesa con il competente Comune, sulla base delle effettive e documentate esigenze delle famiglie e nei limiti delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti;



3. **le lezioni sono sospese** nei seguenti giorni per festività di rilevanza nazionale:
- tutte le domeniche,
 - il 1° novembre festa di tutti i Santi,
 - l'8 dicembre Immacolata Concezione,
 - il 25 dicembre S. Natale,
 - il 26 dicembre,
 - il 1° gennaio Capodanno,
 - il 6 gennaio Epifania,
 - il Lunedì dell'Angelo,
 - il 25 aprile anniversario della Liberazione,
 - il 1° maggio festa del Lavoro,
 - il 2 giugno festa nazionale della Repubblica,
 - la festa del Santo Patrono;
4. in aggiunta alle festività nazionali di cui al precedente punto, **le lezioni sono sospese** in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nei seguenti giorni:
- commemorazione dei defunti 2 novembre di ciascun anno;
 - vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre dal 2 al 5 gennaio di ciascun anno scolastico;
 - vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al lunedì dell'Angelo;
5. il giorno 10 dicembre è giornata dedicata alle Marche (L.R. 26 del 1 dicembre 2005).
Le scuole sono invitate a partecipare alle iniziative che saranno organizzate sul tema. Le attività didattiche in questa giornata non sono sospese;
6. il numero di giorni di lezione determinato dal presente calendario scolastico regionale per l'a.s. 2016/2017 e per gli anni successivi è **fissato in 204 o 205** in quanto le Istituzioni scolastiche hanno a disposizione n. 1 giorno di ulteriore sospensione dell'attività didattica se la festività del Santo Patrono ricorra nel corso dell'anno scolastico o n. 2 giorni di ulteriore sospensione dell'attività didattica nel caso in cui la festività del santo Patrono non ricorra nel corso dell'anno scolastico o ricorra in un giorno festivo.
7. possono terminare in data successiva al 30 giugno di ogni anno le attività svolte:
- nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 2° grado;
 - nelle classi delle istituzioni scolastiche che svolgono percorsi formativi modulari destinati agli adulti;
8. possono anticipare l'inizio delle attività didattiche e terminarle in data successiva a quella fissata dal presente atto gli Istituti Secondari di 2° grado dove si svolgono:
- attività di alternanza scuola – lavoro;
 - interventi didattici successivi allo scrutinio finale per gli studenti con giudizio sospeso;



9. la determinazione del presente calendario scolastico regionale è funzionale alle esigenze del Piano dell'Offerta Formativa nel rispetto dell'art. 5 del D.P.R. n. 275/99, e le Istituzioni scolastiche hanno la facoltà, all'interno dell'arco temporale determinato dal presente atto, che garantisce 204/205 giorni di attività didattica, e fatta salva l'inderogabilità dei giorni complessivi da esso previsti, di procedere ad adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze specifiche derivanti dal piano dell'offerta formativa, nel rispetto dell'obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni (art. 74, co. 3 D.Lgs. 297/94). I giorni eccedenti tale quota fanno parte integrante del calendario scolastico, quale quota destinata ad interventi didattici ed educativi (art. 74, co. 7/bis del D.Lgs. 297/94). Restano non adattabili le date di inizio e termine delle lezioni, con le eccezioni di cui ai punti 2, 7 e 8 e le festività nazionali;
10. gli adattamenti del calendario scolastico alle esigenze del piano dell'offerta formativa è deliberato entro il 31 maggio di ogni anno dal Consiglio d'Istituto delle istituzioni scolastiche, previa concertazione con gli Enti Locali, al fine di assicurare la più ampia omogeneità territoriale e di garantire agli Enti locali competenti le condizioni per il regolare svolgimento dei servizi di supporto;
11. gli eventuali adattamenti al calendario scolastico dovranno essere comunicati **entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento all'anno scolastico successivo** agli stessi Enti locali e alle famiglie degli alunni in tempo utile per consentire l'organizzazione delle rispettive attività e funzioni;
12. le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono tenute ad inserire:
- nei propri siti istituzionali il calendario scolastico adottato;
 - entro il 31 luglio di ogni anno**, nel sito: www.istruzioneformazioneilavoro.marche.it Sezione Autonomie Scolastiche, la delibera di adozione del calendario scolastico regionale approvata dal Consiglio d'Istituto, in formato PDF;
13. gli adempimenti e gli aggiornamenti sopra disposti, costituiscono requisiti per la partecipazione alle iniziative regionali a favore dell'autonomia scolastica.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Fabrizio Costa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Ceriscioli)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- Normativa di riferimento

- l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- l'art. 74 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- l'art. 138, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- il DPR 8 marzo 1999, n. 275 concernente il *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*;

- Motivazione

L'esercizio della funzione di determinare il calendario scolastico da parte delle Regioni, discende dall'articolo 138 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il Ministero dell'Istruzione ai sensi dell' art. 74 co. 5 del D. Lgs 297/94 fissa per l'intero territorio nazionale: la data di inizio degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, il calendario delle festività nazionali, l'indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori specie se in mobilità.

Il riferimento normativo per l'emanazione del Calendario scolastico rimane l'articolo 74 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297, recante il Testo Unico delle leggi sull'istruzione, e successive modificazioni.

Sulla base del disposto del comma 3 e del comma 7 bis dell'art. 74 del richiamato D.L.vo 297/94, così come integrato nel D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, si evince che la specifica competenza delle Regioni nel determinare l'articolazione del calendario, in quanto esplicitamente attribuita dalla legge, è quella di stabilire il numero dei giorni destinati all'effettivo svolgimento delle lezioni ed un congruo numero di giorni finalizzato all'arricchimento dell'offerta formativa, compresi i recuperi per gli alunni in difficoltà.

L'art. 5 del D.P.R. 275/99 riconosce alle Istituzioni scolastiche la possibilità di adattamenti del Calendario, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni.

Ritenuto che il calendario si configura come uno degli strumenti di programmazione regionale del territorio, si rileva la necessità di un raccordo tra le istituzioni scolastiche e il territorio, in particolare con gli Enti locali, per un migliore coordinamento dei servizi, di cui questi ultimi hanno competenza.

Nel definire, per l'anno scolastico 2016/2017 – 2017/2018 e 2018/2019, in correlazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa che le Istituzioni scolastiche debbono redigere in ottemperanza alla L.107/2015, le determinazioni regionali in materia di calendario scolastico, è stato previsto un adeguato margine temporale per l'attività didattica, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di pianificare gli adattamenti più opportuni alle esigenze del Piano dell'Offerta Formativa nel rispetto dell'art. 5 del D.P.R. n. 275/99 e dall'art. 74 del D.Lgs. n. 297/94 e del co. 2 dell'art. 1 della L. 13 luglio 2015 n. 107.

Nella giornata del 5/04/2016 la Regione ha effettuato la concertazione con il Gruppo Tecnico di lavoro istituito con DGR n. 454 del 1 aprile 2003, composto dalle Associazioni Sindacali del



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

comparto scuola, dalle Associazioni dei Genitori, dalle Associazioni delle Scuole Autonome e dalle Associazioni delle Scuole paritarie, dagli Enti locali e con gli enti preposti al servizio trasporti e con le Associazioni Turistiche del territorio.

Al fine di assicurare la più ampia omogeneità territoriale e di garantire agli Enti locali competenti, le condizioni per il regolare svolgimento dei servizi di supporto, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare, utilizzando vari strumenti informativi e forme divulgative, gli eventuali adattamenti al calendario scolastico sia agli Enti locali e che alle famiglie degli alunni in tempo utile per consentire l'organizzazione delle rispettive attività e funzioni.

Per quanto sopra esposto, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale la seguente articolazione del calendario scolastico:

- di approvare per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 l'articolazione del calendario scolastico nel territorio della Regione Marche come di seguito riportato:

1. nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado funzionanti nella Regione Marche le lezioni hanno:

- inizio il giorno **15 settembre** di ciascun anno scolastico, che slitta al primo giorno lavorativo successivo qualora il 15 settembre sia un sabato o un giorno festivo;
- termine il **giorno 8 giugno** di ciascun anno scolastico (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 8 giugno cada in giorno festivo) o posticipato, se necessario, per garantire i 204 o 205 giorni a seconda se la festività del santo Patrono ricorra nel corso dell'anno scolastico o non ricorra nel corso dell'anno scolastico o ricorra in un giorno festivo;

2. in considerazione della rilevanza e specificità del servizio educativo offerto, le scuole dell'infanzia hanno la facoltà di anticipare la data di apertura e di posticipare il termine delle attività didattiche comunque entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico, qualora ciò sia rispondente alle finalità del piano dell'offerta formativa ed alle decisioni degli Organi collegiali della scuola interessata e sia d'intesa con il competente Comune, sulla base delle effettive e documentate esigenze delle famiglie e nei limiti delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti;

3. **le lezioni sono sospese** nei seguenti giorni per festività di rilevanza nazionale:

- tutte le domeniche,
- il 1° novembre festa di tutti i Santi,
- l'8 dicembre Immacolata Concezione,
- il 25 dicembre S. Natale,
- il 26 dicembre,
- il 1° gennaio Capodanno,
- il 6 gennaio Epifania,
- il Lunedì dell'Angelo,
- il 25 aprile anniversario della Liberazione,
- il 1° maggio festa del Lavoro,



- il 2 giugno festa nazionale della Repubblica,
 - la festa del Santo Patrono;
4. in aggiunta alle festività nazionali di cui al precedente punto, **le lezioni sono sospese** in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nei seguenti giorni:
- commemorazione dei defunti 2 novembre di ciascun anno;
 - vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre dal 2 al 5 gennaio di ciascun anno scolastico;
 - vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al lunedì dell'Angelo;
5. il giorno 10 dicembre è giornata dedicata alle Marche (L.R. 26 del 1 dicembre 2005). Le scuole sono invitate a partecipare alle iniziative che saranno organizzate sul tema. Le attività didattiche in questa giornata non sono sospese;
6. il numero di giorni di lezione determinato dal presente calendario scolastico regionale per l'a.s. 2016/2017 e per gli anni successivi è **fissato in 204 o 205** in quanto le Istituzioni scolastiche hanno a disposizione n. 1 giorno di ulteriore sospensione dell'attività didattica se la festività del Santo Patrono ricorra nel corso dell'anno scolastico o n. 2 giorni di ulteriore sospensione dell'attività didattica nel caso in cui la festività del santo Patrono non ricorra nel corso dell'anno scolastico o ricorra in un giorno festivo.
7. possono terminare in data successiva al 30 giugno di ogni anno le attività svolte:
- nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 2° grado;
 - nelle classi delle istituzioni scolastiche che svolgono percorsi formativi modulari destinati agli adulti;
8. possono anticipare l'inizio delle attività didattiche e terminarle in data successiva a quella fissata dal presente atto gli Istituti Secondari di 2° grado dove si svolgono:
- attività di alternanza scuola - lavoro;
 - interventi didattici successivi allo scrutinio finale per gli studenti con giudizio sospeso;
9. la determinazione del presente calendario scolastico regionale è funzionale alle esigenze del Piano dell'Offerta Formativa nel rispetto dell'art. 5 del D.P.R. n. 275/99, e le Istituzioni scolastiche hanno la facoltà, all'interno dell'arco temporale determinato dal presente atto, che garantisce 204/205 giorni di attività didattica, e fatta salva l'inderogabilità dei giorni complessivi da esso previsti, di procedere ad adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze specifiche derivanti dal piano dell'offerta formativa, nel rispetto dell'obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni (art. 74, co. 3 D.Lgs. 297/94). I giorni eccedenti tale quota fanno parte integrante del calendario scolastico, quale quota destinata ad interventi didattici ed educativi (art. 74, co. 7/bis del D.Lgs. 297/94). Restano non adattabili le date di inizio e termine delle lezioni, con le eccezioni di cui ai punti 2, 7 e 8 e le festività nazionali;



10. gli adattamenti del calendario scolastico alle esigenze del piano dell'offerta formativa è deliberato entro il 31 maggio di ogni anno dal Consiglio d'Istituto delle istituzioni scolastiche, previa concertazione con gli Enti Locali, al fine di assicurare la più ampia omogeneità territoriale e di garantire agli Enti locali competenti le condizioni per il regolare svolgimento dei servizi di supporto;
11. gli eventuali adattamenti al calendario scolastico dovranno essere comunicati **entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento all'anno scolastico successivo** agli stessi Enti locali e alle famiglie degli alunni in tempo utile per consentire l'organizzazione delle rispettive attività e funzioni;
12. le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono tenute ad inserire:
 - c) nei propri siti istituzionali il calendario scolastico adottato;
 - d) entro il 31 luglio di ogni anno, nel sito: www.istruzioneformazione lavoro.marche.it Sezione Autonomie Scolastiche, la delibera di adozione del calendario scolastico regionale approvata dal Consiglio d'Istituto, in formato PDF;
13. gli adempimenti e gli aggiornamenti sopra disposti, costituiscono requisiti per la partecipazione alle iniziative regionali a favore dell'autonomia scolastica.

- Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra detto si propone alla Giunta regionale l'approvazione della presente deliberazione concernente: "D.Lgs 31.3.1998 n. 112 art. 138 - Calendario Scolastico Regionale per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 -2018/2019".

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Gina Gentili



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera 351

PARERE DEL DIRIGENTE DEL POSIZIONE DI FUNZIONE ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La sottoscritta, considerata la motivazione esposta nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Si attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

La dirigente
(Graziella Gattafoni)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il dirigente
(Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

La segretario della Giunta
(Fabrizio Costa)